

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 793

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BIONDI, BOZZI, STERPA**

Presentata il 25 ottobre 1979

Norme sulla professione e sul collocamento dei programmatori ciechi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro paese fino al secondo conflitto mondiale la grande maggioranza dei minorati della vista era completamente emarginata e viveva soprattutto di assistenza e beneficenza. Pochissimi, infatti, erano coloro che, dopo avere frequentato regolari corsi di studi, si inserivano come insegnanti negli istituti speciali per ciechi o svolgevano attività musicali, ottenendo così a prezzo di durissimi sacrifici un posto dignitoso nella società.

Negli anni successivi al conflitto, invece, la situazione dei minorati della vista ha subito un radicale miglioramento, anche grazie all'opera svolta dalla Associazione dei minorati stessi e, cioè, dall'Unione Italiana dei Ciechi che, com'è noto, ha tra le attribuzioni primarie quella del collocamento al lavoro dei non vedenti.

È stato così possibile, infatti, ai ciechi in possesso di diplomi di laurea par-

tecipare in misura sempre maggiore ai concorsi per l'insegnamento di varie discipline nelle scuole di ogni ordine e grado, con risultati largamente positivi. Inoltre, ha avuto un crescente impulso l'inserimento di tali minorati nel mondo produttivo e precisamente nei settori del centralinismo telefonico e della massofisioterapia, con un rendimento pari a quello dei colleghi vedenti.

Da tempo, però, i ciechi chiedono, giustamente, che sia loro data la possibilità di poter svolgere, in base alle proprie capacità e preparazione, altre attività in cui la mancanza della vista non costituisca un effettivo impedimento.

In accoglimento di questa istanza, che è senza dubbio legittima in uno Stato attento alle esigenze delle sue varie componenti sociali, la presente iniziativa legislativa prevede l'inserimento dei ciechi, che abbiano proficuamente frequentato ap-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

positi corsi di istruzione professionale, nei centri meccanografici o di elaborazione dati, conformemente a quanto da tempo è stato fatto nei paesi europei ed extra-europei socialmente più avanzati. Del resto, sono già state fatte soddisfacenti esperienze in Italia, presso un importante complesso elettronico di Bologna, che pur avendo interessato pochi minorati della vista hanno ampiamente dimostrato la

possibilità di dare ai ciechi una nuova fonte di lavoro e ciò proprio nel momento in cui nei settori del centralinismo telefonico e della massofisioterapia il loro impiego comincia ad essere limitato.

La normativa proposta ricalca, in sostanza, quella in vigore per i centralinisti telefonici ed i massofisioterapisti ciechi e la sua chiarezza esime dall'illustrazione dei vari articoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende di Stato, le imprese a partecipazione statale e quelle private che, a qualunque titolo, dispongano o abbiano la gestione di centri meccanografici o centri elaborazione dati sono tenuti a conferire, per le assunzioni che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, un posto, fino ad un massimo di tre, per ogni cinque posti di programmatore ai minorati della vista in possesso dell'abilitazione di cui al successivo articolo.

Ai minorati della vista assunti al lavoro in forza della presente legge spetta lo stesso trattamento giuridico ed economico previsto per i programmatori vedenti. Per le assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni, negli Enti pubblici e nelle Aziende statali sono necessari il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego e un'età non superiore ai 55 anni.

La fornitura degli speciali dispositivi eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai minorati della vista il lavoro di programmatore è a carico delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende di Stato per il personale da essi assunto; è a carico delle Regioni per il personale assunto nei centri meccanografici o di elaborazione dati delle imprese a partecipazione statale e private.

ART. 2.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti d'ufficio i minorati della vista abilitati alle funzioni di programmatore.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Si considerano abilitati alle funzioni di programmatore i minorati della vista che abbiano frequentato appositi corsi professionali istituiti dalle Regioni e abbiano conseguito al termine di essi un attestato rilasciato dalla Commissione d'esame di cui farà parte un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi.

ART. 3.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende di Stato, le imprese a partecipazione statale e quelle private di cui al precedente articolo 1 debbono inviare agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione:

a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una dichiarazione dalla quale risultino l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati di centri meccanografici o centri elaborazione dati e il numero e le generalità dei programmatori addetti ai singoli centri;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno le variazioni ai dati di cui sopra.

I privati datori di lavoro che violino le disposizioni della presente legge sono puniti, per ciascuna violazione, con una ammenda da due a cinque milioni.

ART. 4.

Ai fini della presente legge sono considerati minorati della vista i cittadini affetti da cecità assoluta o che siano in possesso di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi.

L'Unione italiana dei ciechi, che ai sensi delle norme vigenti ha la tutela e la rappresentanza dei minorati della vista, ha facoltà di conoscere la documentazione esistente presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di cui al precedente articolo 3.